

ADVOCATUS · DIABOLI



DIRITTO · IMPRESA · POTERE

THEDEVILLAWYER

IL PUNTO DI VISTA SULLA AI

«Quello che gli altri non vi dicono»

NUMERO XI · IL COMUNE CHE NON ESISTE

Lunedì 28 settembre 2026

*«Il giudice decide. L'algoritmo supporta.
Poi, in una sentenza, resta la risposta del chatbot.»*

*Art. 15 L. 132/2025, Copilot nei tribunali, le delibere del CSM,
Palermo: chi controlla il controllore.*

AVV. ANTONIO SALERNO

• ADVOCATUS DIABOLI •

thedevillawyer.it · Anno Domini MMXXVI

In questo numero

Dal 1° gennaio 2026 i magistrati italiani possono usare, in via sperimentale e volontaria, Microsoft 365 Copilot. Il CSM ha dettato le condizioni e, nello stesso testo, ha riferito di un test in cui lo strumento ha inserito in un elenco di beni un Comune inesistente senza segnalare incertezza. A fine settembre la stampa ha raccontato di una sentenza tributaria di Palermo in cui è rimasta la risposta di un assistente di IA. In questo numero: l'art. 15 della legge 132/2025, le cinque condizioni del CSM, i fatti di Palermo e del Veneto, la Carta etica del Consiglio d'Europa e tre richieste che un avvocato può già fare.

LA REGOLA

Articolo 15: al giudice resta tutto. Tranne la scelta dello strumento. 1

LO STRUMENTO

Copilot nei tribunali: volontario, in un tenant chiuso 2

IL CSM

Cinque condizioni, e un giudizio che ha fatto rumore 3

I CASI

Palermo, il Veneto: quando la risposta resta nel testo 4

L'EUROPA

Il Consiglio d'Europa lo diceva nel 2018 5

IL NOSTRO PUNTO DI VISTA

Tre richieste, un metodo 6

TRASPARENZA

Nota metodologica e fonti 7

LA REGOLA

Articolo 15: al giudice resta tutto. Tranne la scelta dello strumento.

L'art. 15 della legge 23 settembre 2025, n. 132 («Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria»), in vigore dal 10 ottobre 2025, fa quattro cose.

Comma	Contenuto
1	Nei casi di impiego di sistemi di IA nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti
2	Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dell'IA per l'organizzazione dei servizi, la semplificazione del lavoro giudiziario e le attività amministrative accessorie
3	Fino alla compiuta attuazione del Regolamento (UE) 2024/1689, la sperimentazione e l'impiego dei sistemi di IA negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero della giustizia, sentite le Autorità nazionali di cui all'art. 20
4	Il Ministro promuove la formazione dei magistrati e del personale amministrativo sull'IA

Una nota di metodo: la citazione dei commi si basa su brani della Gazzetta Ufficiale e su più fonti concordi; non abbiamo avuto il testo integrale dell'art. 15 da fonte primaria. Per citare in un atto, ricopiare dal PDF della Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025.

Il D.Lgs. 179/2026 (numeri VI e VII) completa il quadro con un articolo sulla formazione del personale dell'amministrazione della giustizia (art. 46: alfabetizzazione ex art. 4 dell'AI Act, profili tecnici e giuridici, sorveglianza umana per i sistemi ad alto rischio; i magistrati sono formati dalla Scuola superiore della magistratura).

**LO STRUMENTO**

Copilot nei tribunali: volontario, in un tenant chiuso

Dal **1° gennaio 2026** il Dipartimento per l'innovazione tecnologica del Ministero della giustizia ha avviato una sperimentazione della licenza Microsoft 365 Copilot per i magistrati ordinari. L'adesione è volontaria; chi non vuole partecipare può chiedere la disattivazione della licenza. Le garanzie tecniche comunicate dal Ministero il 12 febbraio 2026, come riportate dal CSM: residenza dei dati in Italia, ambiente isolato, nessun addestramento dei modelli sui dati giudiziari, etichette di riservatezza, possibilità di disabilitare la ricerca sul web.

Una cautela: le fonti discordano sul numero di utenti (si è letto di mille licenze a magistrati volontari, di un'estensione a tutti con opt-out, di un software già attivo sui computer e disattivabile su richiesta). Non le possiamo conciliare. Citiamo solo la nota ufficiale: sperimentazione volontaria, disattivazione su richiesta. Né abbiamo trovato un decreto ministeriale di «autorizzazione formale» di specifici sistemi ai sensi dell'art. 15, comma 3: abbiamo la nota del Dipartimento; il CSM la tratta come autorizzazione del Ministero.

**IL CSM**

Cinque condizioni, e un giudizio che ha fatto rumore

Il Consiglio superiore della magistratura si è pronunciato due volte nella pratica 118/VV/2024: con le raccomandazioni dell'**8 ottobre 2025** (usi organizzativi e processuali solo in ambienti protetti e tracciabili, con verifica umana; vietati i dati sensibili nei sistemi generalisti; vietata la profilazione dei magistrati attraverso l'IA) e con un aggiornamento approvato il **22 luglio 2026** (data da più fonti secondarie: il testo che abbiamo letto non la riporta nelle pagine consultate).

L'aggiornamento estende in via sperimentale Copilot anche ad attività con atti giudiziari, **solo nella fase analitica e ricostruttiva**, a condizioni cumulative.

- tenant istituzionale del Ministero: vietate le versioni consumer e ogni altra IA non autorizzata;
- supervisione umana «obbligatoria e bloccante»;
- prompt strutturati;
- formazione adeguata, inclusa quella sulle allucinazioni;
- anonimizzazione preventiva, raccomandata.

Restano fermi: l'autonomia decisionale del magistrato, non delegabile; la sovranità dei dati; il divieto di profilazione; l'uso dei soli sistemi autorizzati dal Ministero; l'esclusione di qualsiasi IA che predisponga provvedimenti, valuti autonomamente le prove o formi il convincimento del giudice.

LA FRASE DEL CSM — E IL COMUNE

Nella valutazione tecnica il CSM scrive che Copilot è un sistema per finalità generali non progettato per la funzione giudiziaria e che, «nella sua configurazione standard, non costituisce la soluzione strutturale adeguata». Come esempio documentato dalla propria struttura tecnica (verifica del 29 aprile 2026): l'inserimento di un Comune inesistente in una catalogazione di beni immobili su documenti già trattati con riconoscimento ottico dei caratteri, senza segnalarlo come incerto, e l'inserimento di collegamenti ipertestuali fittizi. L'estensione a fasi più vicine alla decisione è subordinata a sistemi certificati ai sensi dell'AI Act, la cui scadenza per l'Allegato III è «ora fissata al 2 dicembre 2027».

Per la giustizia tributaria la delibera n. 275 del 3 marzo 2026 del Consiglio di presidenza ammette l'IA solo come supporto conoscitivo (precedenti, sintesi, contenzioso seriale), esclude convincimento e motivazione automatici e vieta di inserire atti e dati personali in sistemi commerciali (fonte secondaria).



I CASI

Palermo, il Veneto: quando la risposta resta nel testo

Quanto segue è ricostruito dalla stampa. Non abbiamo letto le sentenze e non entriamo nel merito di nessuna decisione.

Palermo. Secondo la stampa di fine settembre 2026, nella sentenza n. 981/2026 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo (sezione XI; deliberata il 13 febbraio e depositata il 17 febbraio 2026 secondo una sola ricostruzione) sarebbe rimasta nel testo una risposta di un assistente di IA, con frasi tipo «ho eliminato duplicazioni, snellito le parti ridondanti» e l'indicazione che il testo era «pronto per essere inserito in sentenza». La causa riguardava un ricorso su un preavviso di fermo amministrativo. La presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ha dichiarato di avere avviato «una prima verifica». Lo strumento usato non è noto. Il Domani l'ha definito il «primo caso italiano»; un altro quotidiano riferisce di un caso analogo a Treviso: «primo caso» NON VERIFICATO.

Veneto. Nella sentenza n. 431/2026 della Corte di giustizia tributaria del Veneto il contribuente aveva depositato la risposta di ChatGPT sul significato dell'art. 16-bis del TUIR. La Corte avrebbe detto che può essere «utile supporto» ma non è fonte del diritto e, non essendo verificabile, non ha rilievo decisivo (fonte secondaria, data non indicata).

Il dato che serve: tra le fonti che abbiamo letto, nessun giudice italiano ha dichiarato apertamente di avere usato l'IA in motivazione. I casi noti emergono per svista, non per dichiarazione. E nessuna norma, a quanto abbiamo letto, obbliga il giudice a dichiararlo (da verificare nel D.Lgs. 179/2026, dove l'indice cita anche una disposizione sulla giustizia).

**L'EUROPA**

Il Consiglio d'Europa lo diceva nel 2018

La CEPEJ, la Commissione europea per l'efficacia della giustizia del Consiglio d'Europa, aveva adottato nel dicembre 2018 (31^a plenaria, Strasburgo, 3-4 dicembre) la Carta etica europea sull'uso dell'IA nei sistemi giudiziari. Cinque principi: rispetto dei diritti fondamentali; non discriminazione; qualità e sicurezza; trasparenza, imparzialità ed equità; «sotto il controllo dell'utente». Nel dicembre 2023 uno strumento di valutazione ha operazionalizzato i cinque principi. Un documento del dicembre 2025 sulle linee guida per l'IA generativa nei tribunali (CEPEJ(2025)18Final) ci è arrivato da copie ospitate da terzi: se sia un testo adottato o una bozza NON VERIFICATO. Dire «linee guida CEPEJ di dicembre 2025» e controllare la qualifica sul sito del Consiglio d'Europa prima di citarle.



IL NOSTRO PUNTO DI VISTA

Tre richieste, un metodo

- **Chiedere dove è stato elaborato.** Se un provvedimento contiene formule anomale o citazioni mai viste, la prima domanda non è «ha usato l'IA?», è «le fonti citate esistono?». Il controllo è lo stesso che i giudici di legittimità pretendono dai difensori.
- **Chiedere la tracciabilità.** Il CSM chiede tenant istituzionale, supervisione umana bloccante e prompt strutturati: un avvocato può domandare, nelle sedi opportune, che quei requisiti siano rispettati.
- **Chiedere la dichiarazione.** Oggi nessuna norma, a quanto risulta, obbliga a dichiarare l'uso dell'IA nei provvedimenti. È un tema da portare ai tavoli del CNF e dell'Osservatorio sulla giustizia civile, non un'accusa.

Il metodo è uno solo, ed è lo specchio della sentenza di Siracusa: lo standard di verifica delle fonti che il Tribunale pretende dal difensore («la produzione di precedenti inesistenti integra una condotta gravemente colposa») vale, per coerenza, anche per chi giudica. Giudici e difensori sono sotto lo stesso dovere.

IL VERDETTO DEL DIAVOLO

Il legislatore ha scritto l'art. 15 con una frase chiara: la decisione resta al giudice. Il CSM ha scritto, nella stessa pagina, che lo strumento nella configurazione standard non è adeguato. E la cronaca ha aggiunto quello che nessuna delibera prevedeva: la risposta del chatbot rimasta in sentenza. La giustizia non ha un problema di intelligenza artificiale. Ha il problema di sempre: il controllo finale. L'IA non toglie al giudice il dovere di rileggere. Gli toglie l'alibi di non averlo fatto.

Il giudice decide. Ma prima, rilegge.
Antonio Salerno

**TRASPARENZA**

Nota metodologica e fonti

Fonti primarie lette: delibera del CSM di aggiornamento delle raccomandazioni sull'uso dell'IA nell'amministrazione della giustizia (testo; pratica 118/VV/2024); nota informativa del Dipartimento per l'innovazione tecnologica del Ministero della giustizia sulla sperimentazione Copilot; Carta etica europea CEPEJ del 2018 e strumento di valutazione 2023; D.Lgs. 179/2026, art. 46. Gli estremi e i commi 1 e 3 dell'art. 15 L. 132/2025 sono confermati da brani della Gazzetta Ufficiale e da più fonti concordi; il testo integrale non è stato ottenuto da fonte primaria. Fonti secondarie (stampa e riviste): la data del 22 luglio 2026 per la delibera del CSM; la delibera n. 275/2026 della giustizia tributaria; i casi di Palermo (sent. n. 981/2026) e del Veneto (sent. n. 431/2026); le linee guida CEPEJ 2025. Non abbiamo letto nessuna delle sentenze citate e non ne valutiamo il merito. Non abbiamo cercato la giustizia predittiva in Italia: nessuna affermazione su di essa.

Documento gratuito a scopo divulgativo. Non costituisce parere o consulenza legale, né promessa di risultato: ogni caso va valutato sui suoi fatti.